

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Misura 10 – Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali (art. 28, Reg. UE 1305/2013)	
Intervento 10.01.09	Apicoltura per la preservazione della biodiversità
Focus Area	4 A
Finalità	L'intervento sostiene i maggiori costi e minori guadagni derivanti dalla pratica del nomadismo verso aree caratterizzate da una varietà di specie floricole agrarie e naturali ma dal minore valore nettario poiché non interessate da forme di agricoltura intensiva.
Destinatari	Aziende agricole, singole o associate, che praticano l'apicoltura in Calabria.
Dotazione Finanziaria	€ 1.200.000,00
Settore responsabile della Misura	Settore 9 "PSR 14/20 Agroambiente e Zootecnia"
Responsabile del Procedimento/Responsabile di Misura	Dott. Raffaele Fabiano
Contatti	Tel: +39 0961 853135 Pec: psr.misure.agroambiente@pec.regione.calabria.it

Sommario

1	BASE GIURIDICA	3
2	OBIETTIVI DI MISURA	3
3	OGGETTO DEL FINANZIAMENTO	3
3.1	Definizioni	3
3.2	Descrizione e finalità dell'intervento	3
3.3	Localizzazione dell'intervento	4
3.4	Beneficiari del sostegno	4
3.5	Condizioni di ammissibilità	4
3.6	Impegni	6
3.7	Documentazione specifica	8
3.8	Importi ammissibili di sostegno	8
4	DOTAZIONE FINANZIARIA	8
5	CLAUSOLE DI REVISIONE	9
6	PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO	9
7	RINVIO	9

1 BASE GIURIDICA

Art. 28, Reg. (UE) n. 1305/2013.

2 OBIETTIVI DI MISURA

La misura 10 ha come obiettivi principali la conservazione e l'adozione di pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente al miglioramento dell'ambiente e del clima con riferimento specifico ai fabbisogni della Regione Calabria.

La misura deve servire ad incoraggiare gli agricoltori all'introduzione e allo sviluppo di pratiche agricole che concorrono a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e/o che favoriscono la resilienza e l'adattamento degli ecosistemi ad essi, rendendo così un servizio all'intera società. La misura si prefigge la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali e della biodiversità animale e vegetale.

3 OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

3.1 Definizioni

Ai sensi della Legge n. 313/2004 si intende per:

- arnia: il contenitore per api;
- alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- apiario: un insieme unitario di alveari;
- postazione: il sito in cui viene collocato un apiario;
- nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
- zona di foraggiamento: spazio in cui le api, partendo dal loro alveare, si spingono per effettuare il bottinaggio.

3.2 Descrizione e finalità dell'intervento

L'intervento 10.01.09 consiste nel supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico a copertura dei maggiori costi e minori guadagni a fronte dell'assunzione di impegni più favorevoli all'ambiente rispetto alle pratiche ordinarie, attraverso l'attività del nomadismo verso aree particolarmente importanti che, dal punto di vista naturalistico, presentino diversità di specie floricole agrarie e naturali ma di minore valore nettario perché in genere non interessate da forme di agricolture più intensive; tali aree normalmente vengono escluse dalle normali pratiche apicolturali per via dei maggiori costi di trasporto dati dalla lontananza fisica dalle zone in cui normalmente risiedono le aziende apistiche e delle minori rese nettario. Tuttavia, in tali aree l'apicoltura è un'attività molto importante per il mantenimento della biodiversità e la conservazione della flora e fauna, grazie all'importante lavoro d'impollinazione che realizzano le api, attraverso cui viene mantenuta la biodiversità.

Lo scopo dell'operazione è quindi quello di aumentare il numero di apiari, presenti nelle aree interessanti per la biodiversità, rispetto all'ordinarietà, con lo scopo di migliorare il servizio di impollinazione per azione integrata di insetti pronubi allevati e selvatici, di preservare e migliorare la ricchezza della biodiversità vegetale e, di riflesso, l'habitat per molti altri insetti e animali.

L'intervento concorre direttamente a mantenere la biodiversità contribuendo agli obiettivi della

Focus Area 4 A “*Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa*”.

3.3 Localizzazione dell'intervento

L'intero territorio regionale.

3.4 Beneficiari del sostegno

Aziende agricole che praticano l'apicoltura in Calabria, singole o associate, rientranti nella definizione di cui all'art. 28.2 del Reg.(UE) 1305/2013 e che abbiano sede legale in Calabria.

3.5 Condizioni di ammissibilità

I beneficiari, al momento del rilascio della domanda di sostegno iniziale e delle successive domande annuali, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- Essere agricoltori “in attività”, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1, del DM 20.03.2015 n. 1922, giusta Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale;
- Iscrizione alla banca dati apistica (BDA) del Ministero della Salute al 31 dicembre 2017 per la prima annualità ed al 31 dicembre di ogni anno che precede ciascun anno di impegno;
- Capacità tecnica di effettuare nomadismo, debitamente dimostrata, da un tecnico abilitato, nella relazione tecnica di cui al successivo paragrafo 3.7;
- Presentazione di un piano annuale preventivo, debitamente sottoscritto da un tecnico abilitato e da ricomprendere nella relazione tecnica di cui al successivo paragrafo 3.7, riportante le specie botaniche individuate nella tabella “Essenze botaniche” sulle quali si intende trasferire gli apiari per la stagione di volo, le zone/postazione (con coordinate GPS) di posizionamento - in cui viene collocato l'apiario - scelte tra quelle individuate nella “Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9”, il periodo di permanenza pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche prescelte per come individuato nella tabella “Periodo di fioritura”, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione;

Il piano annuale preventivo deve riportare, tra l'altro, anche le informazioni relative ad eventuali attività già espletate prima della presentazione della domanda di sostegno.

La durata degli impegni è di 5 anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno.

La “Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9” è stata redatta sulla base di studi pedologici ed in essa sono individuati le zone di habitat naturali e seminaturali, identificate per zona altimetrica e caratteristiche pedo-climatiche. Nelle aree costiere rappresentate da dune e paleo dune viene identificato l'habitat dell'asfodelo. Sui rilievi collinari di natura argillosa siti sul versante ionico nella valle dei Fiumi Crati e Mesima viene identificato l'habitat della sulla, del trifoglio, e in subordine, del cardo e della robinia. Sulla fascia altimetrica che va da 800 a 1200 m. s.l.m., è identificato l'habitat del bosco di latifoglie a prevalenza di castagno. Sull'altopiano del Poro, sulla fascia Pre-silana, su quella Aspromontana e del Pollino sono rappresentate le coltivazioni agrarie a carattere estensivo con spazi naturali e seminaturali importanti.

Le tabelle che seguono danno un'indicazione delle essenze botaniche mellifere più diffuse nelle zone ad agricoltura estensiva, habitat naturali e semi-naturali della regione Calabria e del loro

periodo di fioritura. Tali essenze non vengono utilizzate nella ordinaria pratica apistica del nomadismo.

Se il predetto piano annuale preventivo contempla riferimenti ad “Essenze botaniche” e/o ad “Periodi di fioritura” non ricompresi nelle tabelle citate, gli stessi devono essere opportunamente giustificati/motivati nel piano annuale preventivo.

Tabella delle Essenze botaniche

essenza botanica	territorio
asfodelo	area costiere
erica arborea	macchia mediterranea
ginestra del carbonaio	macchia mediterranea
cardo	tutto il territorio fino a 600 m slm
sulla	aeree di collina calcarea
trifoglio pratense	sottobosco
edera	incolti
rovo	incolto
ailanto	aree marginali e incolti
corbezzolo	macchia mediterranea interna
robinia	macchia mediterranea interna
castagno	tutto il territorio tra a 800 e 1200 m slm
tiglio	tutto il territorio tra a 300 e 900 m slm

Tabella dei periodi di fioritura

	Essenza botanica												
	asfodelo	erica arborea	ginestra dei carbonai	cardo	sulla	trifoglio pratense	edera	rovo	ailanto	Tiglio	corbezzolo	castagno	Robinia
	Periodo di fioritura												
marzo	1-15 marzo				1-15 marzo								
	15-30 marzo	15-30 marzo	15-30 marzo		15-30 marzo								
aprile		1-15 aprile	1-15 aprile	1-15 aprile	1-15 aprile	1-15 aprile							
			15-30 aprile	15-30 aprile	15-30 aprile	15-30 aprile							15-30 aprile
maggio	1-15 maggio			1-15 maggio	1-15 maggio	1-15 maggio							1-15 maggio
	15-30 maggio		15-30 maggio	15-30 maggio	15-30 maggio	15-30 maggio							15-30 maggio

giugno	1-15 giugno		1-15 giugno	1-15 giugno		1-15 giugno			1-15 giugno				
			15-30 giugno	15-30 giugno		15-30 giugno		15-30 giugno	15-30 giugno	15-30 giugno		15-30 giugno	
luglio								1-15 luglio		1-15 luglio		1-15 luglio	
								15-30 luglio					
Agosto													
							15-30 agosto						
Settembre							1-15 settembre						
							15-30 settembre						
Ottobre													
Novembre												15-30 novembre	
Dicembre												1-15 dicembre	

3.6 Impegni

La durata degli impegni è di 5 anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno.

I beneficiari si impegnano a rispettare, per l'intero periodo di concessione del premio, quali condizioni generali applicabili ai beneficiari delle misure agro-climatico-ambientali:

- le regole di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui all'articolo 93 ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015, per come dettagliato nella tabella riportata al paragrafo 8.1 del PSR;
- gli impegni di condizionalità - con relative disposizioni in merito alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - di cui ai pertinenti Decreti Ministeriali ed ai relativi provvedimenti regionali di recepimento: questi ultimi riferiti, tra l'altro, ai controlli amministrativi attraverso il SIGC/VCM

(Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA).

- i pertinenti requisiti in materia sanitaria ed in materia di licenza per l'uso dei fitofarmaci, formazione adeguata, magazzinaggio in vicinanza di corpi idrici e altri siti sensibili.

Inoltre, i beneficiari hanno l'obbligo di rispettare, per l'intero periodo di concessione del premio, i seguenti impegni specifici dell'intervento 10.1.9:

1. Praticare il nomadismo in zone di agricoltura estensiva, per come identificate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9; non superare gli 80 alveari per postazione, mantenendo una distanza tra gli apiari di apicoltori diversi superiore a 1 km ed il numero massimo di 17 alveari ad ettaro. Se si tratta di alveari di uno stesso apicoltore, si dovrà mantenere uguale distanza tra gli apiari che superano gli 80 alveari; il numero massimo di alveari per ettaro non potrà essere superiore a 17 in accordo con l'art 9 del Reg. CE 808/2014;
2. Utilizzare strumentazione GPS per tracciare i siti delle postazioni ed i relativi spostamenti;
3. Creare ed aggiornare costantemente un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni apistiche effettuate dalle aziende stesse, con l'indicazione delle zone/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l'apiario e la registrazione mensile delle operazioni di spostamento. La registrazione delle operazioni deve avvenire nello stesso giorno di inizio delle medesime, riportando almeno le seguenti indicazioni:
 - Giorno di inizio operazioni;
 - Luogo in cui viene posizionato l'apiario corredato di coordinate GPS;
 - Numero di alveari collocati nella postazione;
 - Essenza/e presenti nella zona di foraggiamento;
 - Operazioni mensili.

La fine delle operazioni, corrispondente al giorno in cui l'apiario verrà spostato in un'altra zona/postazione, dovrà essere registrata nello stesso giorno in cui avviene tale spostamento.

Dal registro si deve evincere un quadro degli spostamenti previsti, su quali habitat e tipologia di fioritura, in quale periodo e per quanti giorni. La durata minima di collocazione di un apiario deve essere pari almeno alla durata del periodo di fioritura.

4. Utilizzare solo l'ape autoctona (*Apis mellifera ligustica*-ecotipo locale); tale informazione è certificata dal beneficiario attraverso la presenza di apposite certificazioni di razza da allegare al predetto registro aziendale;
5. Non somministrare alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività; tale informazione è riportata nel predetto registro aziendale.

La verifica della pratica del nomadismo avviene attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nel piano annuale preventivo e nel registro delle operazioni (registrate nello stesso giorno in cui si verifica lo spostamento degli apiari) con le coordinate GPS. Queste ultime devono essere conservate e rese disponibili per tutti gli anni di durata dell'impegno, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo (con evidenza e lettura delle date, dei siti, della permanenza degli alveari).

L'impegno di identificazione della postazione dichiarata dall'Apicoltore è verificato attraverso l'identificazione degli alveari, il calcolo del numero di alveari collocati nella postazione e la situazione sul terreno di insediamento della postazione (coordinate geografiche).

3.7 Documentazione specifica

Alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, deve essere allegata apposita relazione tecnica, debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato, che ricomprenda, tra l'altro:

- la dimostrazione della capacità tecnica di effettuare nomadismo;
- il piano annuale preventivo, riportante le specie botaniche individuate nella tabella "Essenze botaniche" sulle quali si intende trasferire gli apiari per la stagione di volo, le zone di posizionamento scelte tra quelle individuate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9, il periodo di permanenza pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche prescelte per come individuato nella tabella "Periodo di fioritura", il numero di alveari che si intende posizionare per postazione;

Se il predetto piano annuale contempla riferimenti ad "Essenze botaniche" e/o ad "Periodi di fioritura" non ricompresi nelle tabelle citate, gli stessi devono essere opportunamente giustificati/motivati.

Alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la check list di verifica documentale (Quadro N) da parte del beneficiario che deve sottoscriverla.

La documentazione di cui al presente paragrafo deve essere trattenuta presso il CAA e caricata sul SIAN unitamente alla domanda di sostegno.

3.8 Importi ammissibili di sostegno

Premio ad alveare corrispondente a costi aggiuntivi e ai minori guadagni come da articolo 62 (2) del Regolamento 1305/2013 per impegni che vanno al di là delle pratiche ordinarie e che rispettano gli obblighi di baseline. Eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici o di salvaguardia del paesaggio, biodiversità, adattamento ai cambiamenti climatici.

Il sostegno viene quantificato in 22 €/alveare fino a 100 alveari; da 101 fino a 500 alveari il premio è di 18 €/alveare; da 501 alveari il premio è di 16 €/alveare.

Il premio massimo per anno non potrà superare i 20.000,00 € per singola azienda o raggruppamento di aziende.

Il calcolo del sostegno, si attiene al rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del Reg. UE n. 808/2014 "Conversione di unità: "Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato." Pertanto, l'aiuto massimo non può superare i 450 euro/ha (premio previsto per "altri usi della terra" - pari a 17 alveari ad ettaro).

Considerando un premio massimo di 22 euro ad alveare con un massimo di 17 alveari ad ettaro si raggiunge un premio massimo di 374 €/ha.

4 DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l'intervento descritto nel presente avviso non sono stati stabiliti criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013 per cui non si procederà alla formazione della graduatoria ma alla predisposizione di elenchi di beneficiari ammessi/non ammessi.

Ove necessario - per rispettare il budget dell'Intervento fissato in euro 1.200.000,00 - il numero di alveari liquidabili per domanda di aiuto sarà stabilito in funzione del numero di domande ammissibili nei limiti della predetta dotazione finanziaria annuale.

I richiedenti che presentano domanda non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto rispetto a quanto suddetto.

5 CLAUSOLE DI REVISIONE

Agli interventi realizzati ai sensi dell'art. 28 Pagamenti agro climatici ambientali si applica, altresì, la clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13.

Tale clausola permette l'adeguamento degli investimenti in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto (ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013), senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

6 PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Per l'intervento descritto nel presente avviso, a norma di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014 Allegato III - Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 Parte 1- Azioni informative e pubblicitarie - e dalla proposta di successiva modifica in fase di approvazione, durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR secondo le modalità previste dai punti 2.1 e 2.2 lett. a); b) e c).

Il beneficiario si impegna ad accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando, dagli obblighi contrattuali e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. Gli Organi di Controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari delle agevolazioni i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il beneficiario si impegna a rilasciare apposita dichiarazione di essere consapevole che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e che potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario si impegna inoltre a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

7 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche



disposizioni contenute nella scheda di Misura nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.